



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 62-1/2023

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Francesco	VENIER	Presidente
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	Giudice relatore
dott. Gianmarco	CALIENNO	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni di SOCIETA' AGRICOLA ECORETTI E CISILINO S.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02540040306) con sede a Mereto di Tomba (Udine), in Via Caterina Percoto n. 5 e dei soci illimitatamente responsabili VALDEA CISILINO (C.F. CSLVLD56D64F144K) ed EMANUEL ECORETTI (C.F. CRTMNL78M11L483C), entrambi residenti a Mereto di Tomba (Udine), in Via Caterina Percoto 5;

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto congiuntamente da Società Agricola Ecoretti e Cisilino s.s. in liquidazione e dai suoi soci Valdea Cisilino ed Emanuel Ecoretti, ai sensi degli artt. 40, 41, 268-269 CCII;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 CCII;

ritenuta la legittimazione degli istanti, ai sensi degli artt. 2 lett. c), 269 CCII, in quanto:



-la società agricola semplice non è assoggettabile a liquidazione giudiziale (trattandosi di impresa minore ex art. 2 c. 1 lett. d) CCII) o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

-la società è in stato di sovraindebitamento, risultando la sua insolvenza da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte di un indebitamento di oltre € 440.000,00, il patrimonio prontamente liquidabile, costituito da liquidità, risulta pari a € 9.165,00;

-la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di una società di persone produce, ex art. 270 CCII, l'apertura della medesima procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che, nel ricorso, dichiarano di essere a propria volta in stato di sovraindebitamento;

rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione del gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese I diritti del debitore Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia), dott. Alessandro Liana, nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dei debitori ed è stata espressa una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCII prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni di SOCIETA' AGRICOLA ECORETTI E CISILINO S.S. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02540040306) con sede a Mereto di Tomba



(Udine), in Via Caterina Percoto n. 5 e dei soci illimitatamente responsabili VALDEA CISILINO (C.F. CSLVLD56D64F144K) ed EMANUEL ECORETTI (C.F. CRTMNL78M11L483C), entrambi residenti a Mereto di Tomba (Udine), in Via Caterina Percoto 5;

-nomina quale Giudice Delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

-nomina liquidatore il dott. Alessandro Liana (LNILSN69H17L407M), con studio a Casier (Treviso), in Via Principale n. 34;

-ordina alla società debitrice il deposito entro sette giorni della documentazione di cui all'art. 270 c. 2 lett. c) CCI;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI; si applica l'articolo 10, comma 3 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;

-ordina la trascrizione della sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata alla società debitrice e ai soci e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 22 giugno 2023.

Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il Presidente

dott. Francesco Venier

